

DICHIARAZIONI

La perdita maturata nel 2017 nel quadro RG

di Alessandro Bonuzzi

Tra le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2019** aventi impatto già sulla determinazione delle imposte sul reddito da versare entro il **prossimo 30 giugno** (salvo proroga), nonché sulla compilazione del **modello Redditi 2019**, vi è quella che ha determinato lo stravolgimento del regime delle **perdite fiscali** prodotte dalle **imprese Irpef**.

Infatti, i [commi da 23 a 26](#) della **L. 145/2018** sono intervenuti sui **commi 1 e 3** dell'[articolo 8 Tuir](#) con effetto dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017** - quindi, già dal **periodo d'imposta 2018**, in deroga all'[articolo 3, comma 1, L. 212/2000](#) - prevedendo, **a regime**, sia per le **imprese Irpef in contabilità ordinaria** che per le **imprese Irpef in contabilità semplificata**, l'applicazione delle medesime regole previste dall'[articolo 84 Tuir](#) per il riporto e l'utilizzo delle **perdite pregresse** delle **società di capitali**. È pertanto prevista la **riportabilità illimitata** nel tempo e **scomputabilità "verticale"** nei limiti dell'**80%** del reddito imponibile.

Invero la **valenza delle nuove regole** interessa anche le **perdite maturate nelle annualità precedenti**, coinvolgendo:

- le **perdite generate** a partire dal **2013** in vigore del **regime di contabilità ordinaria**;
- le **perdite** prodotte dal **2017** se l'impresa adottava invece la **contabilità semplificata**.

In effetti, la novella normativa è da apprezzare soprattutto perché consente di ripescare le **perdite "semplificate" del 2017, primo periodo di applicazione del regime per cassa ex articolo 66 Tuir**, giacché originatesi, con tutta probabilità, dalla **deduzione integrale** delle **rimanenze finali** ereditate dall'ultimo periodo d'imposta in cui è stato applicato il criterio della competenza.

Queste perdite, per la parte non compensata con il reddito complessivo del 2017, sono soggette a un **regime transitorio** potendo essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:

- nei **periodi di imposta 2018 e 2019**, in **misura non superiore al 40%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel **periodo d'imposta 2020**, in **misura non superiore al 60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Dal 2021 saranno, invece, utilizzabili nel **limite ordinario dell'80%** del reddito imponibile

([circolare 8/E/2019](#)).

Ne deriva che le imprese in **contabilità semplificata**, che nel 2018 realizzano un **reddito d'impresa**, possono **abbatterlo** in parte, **fino al 40%** del relativo ammontare, con l'eventuale **perdita** prodotta nel **2017**. Si noti, peraltro, che la **limitazione potenziata** opera anche se nel frattempo l'impresa è passata alla **contabilità ordinaria** ([circolare 8/E/2019](#)).

Si ipotizzi un imprenditore individuale tutt'ora in **contabilità semplificata** che:

- nel **2017** ha prodotto una **perdita** d'impresa di **50.000 euro**;
- nel **2018** realizza un **reddito** d'impresa di **60.000 euro**.

La perdita 2017 può essere utilizzata per **abbattere** il **reddito 2018**, per un importo pari a **24.000 euro** ($60.000 \times 40\%$); il residuo può essere riportato ai **periodi d'imposta successivi**.

Il **modello Redditi 2019** va compilato nel modo seguente.

RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15		
RG35	Perdite d'impresa Portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena		
		1 24.000 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	24.000 ,00
RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)					36.000 ,00

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >